



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAFORIZZI | ALFREDO |
| <input type="checkbox"/> | BARLETTA | ALFREDO |
| <input type="checkbox"/> | LIUZZI | VITANTONIO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

SEZIONE 2

Presidente e Relatore
Giudice
Giudice

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2068/11

UDIENZA DEL

19/10/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

177/02/11

PRONUNCIATA IL:

19-10-2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11-11-2011

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2068/11
depositato il 28/03/2011

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 2011/ IRAP
contro AGENTE DI RISCOSSIONE EQUITALIA ETR. S.P.A.
difeso da:


proposto dal ricorrente:

difeso da:

FATTO

Con regolare ricorso il sig. R. Gi. residente in) impugnava il preavviso di fermo amm.vo n.000 9251 emesso da Equitalia E.T.R. il 22/03/2011 a valere sull'autovettura Peugeot tg. conseguente al mancato pagamento di cartelle esattoriali per l'importo globale di € 20.726,20. Lamentava il contribuente la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 nonché dell'art. 86/4 del d.p.r. 602/73. Lamentava anche la violazione dell'art. 26 del d.p.r. 602/73 e 60 del d.p.r. 600/73. Lamentava inoltre l'illegittimità dell'atto poiché preceduto da iscrizione di ipoteca su beni immobili posseduti in proprietà, per un importo superiore al dovuto e tale comunque da garantire il debito erariale. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva Equitalia contestando in toto gli assunti difensivi di controparte. Sosteneva di aver legittimamente emesso l'atto contestato, lamentando inoltre il difetto parziale di giurisdizione della commissione adita. Concludeva per il rigetto del ricorso di parte, con vittoria di spese. All'udienza del g. 06/07/2011 fu accolta l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato. All'odierna udienza di trattazione e precisazione delle conclusioni, la causa viene decisa.

DIRITTO

 Preliminarmente, a parere dell'odierno giudice, vanno affrontate e risolte le sollevate eccezioni riguardanti i due provvedimenti adottati da Equitalia: Quello, oggi in discussione, con cui il ricorrente veniva preavvisato della emissione dell'atto di fermo amministrativo dell'autovettura in proprietà in caso di mancato pagamento entro venti giorni dell'importo di € 20.726,20 come portato in cartella esattoriale già notificata ma non pagata, nonché il precedente atto con cui era stata iscritta ipoteca su beni immobili posseduti in proprietà a garanzia dello stesso debito. Premesso che i due provvedimenti congiunti appaiono fortemente penalizzanti proprio perché emessi in eccesso di cautela, va considerato che il ricorrente svolge anche attività di rappresentante di commercio per il quale l'autovettura è strumento indispensabile per lo svolgimento del proprio lavoro. Considerato pertanto che con l'ipoteca già iscritta su beni immobili l'Ente è garantito per un importo pari al doppio del debito, appare illogico privare il ricorrente dell'uso del mezzo con cui svolgere la propria attività non sottacendo che, in tal caso, la conseguente mancata produzione di reddito porterebbe oltre tutto all'insolvenza anche nei confronti dell'Ente stesso. Il ricorso va pertanto accolto con assorbimento, per quanto fin qui argomentato, di ogni altra eccezione sollevata dalle parti. Sussistono buone ragioni per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Bari il g. 19/10/2011.

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
BARI
La presente, composta complessivamente
di fascicoli, è copia autentica
del originale. Si rilascia per l'uso cui
è destinato.
Spese DIC. 2011
Bari, il

Presidente relatore

Alber

[Signature]
(Firma di Curia)